

Gazzetta ufficiale

L 326

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
10 dicembre 2010

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (UE) n. 1159/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2011 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio** 25

Prezzo: 4 EUR

(segue)


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1160/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi	33
★ Regolamento (UE) n. 1161/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾	59
★ Regolamento (UE) n. 1162/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾	61
★ Regolamento (UE) n. 1163/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Agneau du Périgord (IGP)	64
★ Regolamento (UE) n. 1164/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]	66
★ Regolamento (UE) n. 1165/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]	68
★ Regolamento (UE) n. 1166/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)]	70
★ Regolamento (UE) n. 1167/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Modena (DOP)]	72
Regolamento (UE) n. 1168/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	74



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/88/UE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

(2) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) attualmente in vigore in diversi Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime in questione. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA ed hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.

(3) Per evitare che una crescente divergenza tra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri provochi squilibri strutturali nell'Unione europea e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia, è prassi co-

mune, nell'ambito delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora necessario fare questo per l'IVA.

(4) In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.

(5) È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.

(6) Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla all'esito della nuova strategia sull'IVA.

(7) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDEERS

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1157/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendenti dati trasversali e longitudinali comparabili e attuali sui redditi nonché sul grado e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, a livello nazionale e a livello dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione con riguardo all'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie da includere ogni anno nella

componente trasversale di EU-SILC. Occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo 2012 relativo alle condizioni abitative, i codici delle variabili e le definizioni.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2012 relativo alle condizioni abitative da includere nella componente trasversale delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, le modalità di rilevazione dei dati, i periodi di riferimento e le definizioni di cui in appresso.

1. Unità

Le variabili target riguardano due tipi di unità:

Famiglia: tutte le variabili eccetto quelle relative al «cambio di abitazione».

Persona: variabili relative al «cambio di abitazione».

2. Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello di famiglia (punto 1 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili per le quali sono poste domande a livello individuale (punto 2 nell'elenco che segue), la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti della famiglia di 16 anni e più o, se del caso, del rispondente della famiglia selezionato.

Date le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono ammesse interviste indirette per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o informazioni estratte da registri.

3. Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano quattro tipi di periodi di riferimento:

ordinario: un inverno/un'estate ordinario/a nell'area in cui si situa l'abitazione (per le variabili «abitazione sufficientemente riscaldata d'inverno» e «abitazione sufficientemente fresca d'estate»);

ultimi cinque anni (per le variabili relative al «cambio di abitazione»); i cinque anni precedenti la data dell'intervista;

prossimi sei mesi (per le variabili relative a «rischio di un cambio di abitazione»); i sei mesi successivi alla data dell'intervista;

corrente (per tutte le altre variabili).

4. Definizioni**(1) Impianti**

(a) Impianto elettrico: collegamenti elettrici, contatti, prese e altri impianti elettrici permanenti nell'abitazione.

(b) Impianto idraulico: tubi, rubinetti, scarichi.

(c) Riscaldamento centrale o simile: un'unità abitativa è considerata dotata di impianto di riscaldamento centralizzato quando il riscaldamento è fornito da un impianto di riscaldamento collettivo o da un impianto fisso installato nell'edificio o nell'unità abitativa, quale che sia la fonte di energia. Sono inclusi i radiatori elettrici fissi, le stufe a gas fisse e simili. Il riscaldamento deve essere disponibile nella maggior parte dei vani.

(d) Altri tipi di riscaldamento fisso: un'unità abitativa è considerata riscaldata da «altri tipi di riscaldamento fisso» se è considerata priva di «riscaldamento centrale/o simile». Sono inclusi stufe, apparecchi di riscaldamento, caminetti e simili (compresi gli apparecchi «fissi» per il condizionamento dell'aria utilizzati come apparecchi di riscaldamento).

(e) Altri tipi di riscaldamento non fisso: l'abitazione è priva di impianti o dispositivi di riscaldamento fissi, ma può essere dotata di dispositivi di riscaldamento portatili, compresi gli apparecchi di condizionamento dell'aria portatili utilizzati come apparecchi di riscaldamento.

(f) Adeguato: sufficiente a soddisfare le esigenze generali della famiglia. Se un'abitazione dispone di un impianto guasto in permanenza, si considera l'abitazione priva di impianto. Sono considerati inadeguati gli impianti in cattive condizioni, pericolosi, regolarmente guasti, in cui la potenza elettrica/la pressione dell'acqua è insufficiente, in cui l'acqua non è potabile o è disponibile in quantità limitata. Problemi temporanei minori, come un'ostruzione dello scarico, non significano che l'impianto sia inadeguato.

(2) *Accessibilità dei servizi di base*

- (a) Accessibilità: riguarda i servizi di cui fruisce la famiglia in relazione alle condizioni finanziarie, fisiche, tecniche e sanitarie.
- (b) L'accessibilità dei servizi va valutata in termini di accesso tecnico e fisico, nonché di orari di apertura, ma non in termini di qualità, di prezzo o di aspetti simili. Di conseguenza, l'accesso deve fare riferimento ad una realtà oggettiva e fisica e non essere basato su una percezione soggettiva.
- (c) L'accesso va definito in relazione ai servizi di cui la famiglia fruisce effettivamente. Se la famiglia non fruisce del servizio, deve figurare l'indicazione - 2 «Non pertinente».
- (d) L'accesso fisico deve essere valutato in termini di distanza ma anche di infrastrutture e attrezzature, ad esempio per i rispondenti con una disabilità fisica.
- (e) L'accessibilità deve essere valutata anche in relazione ai servizi bancari via telefono o computer, se sono effettivamente utilizzati dalla famiglia.
- (f) Deve essere tenuto conto anche dei servizi forniti a domicilio qualora la famiglia ne fruisca effettivamente. L'accessibilità va pertanto valutata indipendentemente dal modo in cui la famiglia ha accesso al servizio.
- (g) L'accessibilità deve essere considerata a livello della famiglia, la difficoltà di accesso deve essere valutata per la famiglia nel suo insieme. Qualora non sia il rispondente a fruire di un servizio ma altri membri della famiglia, il rispondente deve valutare l'accessibilità in funzione di questi ultimi.
- (h) Se un membro della famiglia è portatore di disabilità, ma un altro può accedere facilmente al servizio al posto suo e l'accesso al servizio non causa problemi alla famiglia nel senso che non rappresenta un onere per la stessa, il servizio è considerato facilmente accessibile alla famiglia.
- (i) D'altra parte, se un membro della famiglia è affetto da disabilità e può accedere difficilmente a un servizio (di cui necessita in quanto persona) e la famiglia non dispone di mezzi per aiutarlo (ad esempio nel caso in cui nessun altro membro possa accedere facilmente al servizio al posto suo), o se l'aiuto prestato rappresenta realmente un onere per la famiglia, l'accesso al servizio è considerato difficile per la famiglia.
- (j) Servizi di vendita al dettaglio di commestibili e generi di drogheria: servizi che possono soddisfare la maggior parte del fabbisogno quotidiano.
- (k) Servizi bancari: prelievi di danaro, bonifici e pagamento di fatture o bollette.
- (l) Servizi postali: invio e ricevimento di lettere e colli postali.
- (m) Trasporti pubblici: bus, metropolitana, tram e simili.
- (n) Servizi sanitari primari: medico generico, centro sanitario primario o simile.
- (o) Scuola dell'obbligo: se nella famiglia più di un bambino frequenta la scuola dell'obbligo, il rispondente deve riferirsi all'istituto scolastico di più difficile accesso.

5. Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati sulle famiglie (H) e nel file dei dati personali (P) dopo le variabili target primarie.

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

	Modulo 2012	Condizioni abitative
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
1. DOMANDE POSTE A LIVELLO DI FAMIGLIA		
Spazio all'interno dell'abitazione		
HC010		<i>Spazio insufficiente all'interno dell'abitazione</i>
	1	Si
	2	No
HC010_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
HC020		<i>Dimensione dell'alloggio in metri quadri</i>
		0-999 metri quadri
HC020_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
Impianti		
HC030		<i>Impianto elettrico adeguato</i>
	1	Si
	2	No
HC030_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (senza impianto elettrico)
HC040		<i>Impianto idraulico adeguato</i>
	1	Si
	2	No
HC040_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (senza impianto idraulico)

	Modulo 2012	Condizioni abitative
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
HC050		<i>Abitazione dotata di impianto di riscaldamento</i>
	1	Si — Riscaldamento centrale o simile
	2	Si — Altri tipi di riscaldamento fisso
	3	Si – Riscaldamento non fisso
	4	No – Senza riscaldamento
HC050_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
HC060		<i>Abitazione sufficientemente riscaldata d'inverno</i>
	1	Si
	2	No
HC060_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
HC070		<i>Abitazione sufficientemente fresca d'estate</i>
	1	Si
	2	No
HC070_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
Soddisfazione generale per l'abitazione		
HC080		<i>Soddisfazione generale per l'abitazione</i>
	1	Molto insoddisfatto
	2	Insoddisfatto
	3	Soddisfatto
	4	Molto soddisfatto
HC080_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
Accessibilità dei servizi di base		
HC090		<i>Accessibilità dei servizi di vendita al dettaglio di commestibili e generi di drogheria</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile

	Modulo 2012	Condizioni abitative
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
HC090_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
HC100		<i>Accessibilità dei servizi bancari</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile
HC100_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
HC110		<i>Accessibilità dei servizi postali</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile
HC110_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
HC120		<i>Accessibilità dei trasporti pubblici</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile
HC120_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
HC130		<i>Accessibilità dei servizi sanitari di base</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile

	Modulo 2012	Condizioni abitative
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
HC130_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
HC140		<i>Accessibilità della scuola dell'obbligo</i>
	1	Accesso molto difficile
	2	Accesso difficile
	3	Accesso facile
	4	Accesso molto facile
HC140_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (la famiglia non utilizza tali servizi)
Rischio di un cambio di abitazione		
HC150		<i>Rischio immediato di un cambio di abitazione</i>
	1	Si – la famiglia sarà costretta a lasciare l'abitazione
	2	Si - la famiglia prevede di cambiare abitazione
	3	No - la famiglia non prevede di cambiare abitazione
HC150_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
HC160		<i>Ragione principale per cui la famiglia prevede che sarà costretta a lasciare l'abitazione</i>
	1	Il proprietario ha dato/darà disdetta alla scadenza del contratto
	2	Il proprietario ha dato/darà disdetta in assenza di un contratto
	3	Sfratto
	4	Difficoltà finanziarie
	5	Altri motivi
HC160_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (HC150 = 2 o 3)

	Modulo 2012	Condizioni abitative
Denominazione della variabile	Codice	Variabile target
2. DOMANDE POSTE A LIVELLO INDIVIDUALE		
Cambio di abitazione		
PC170		<i>Cambio di abitazione</i>
	1	Si
	2	No
PC170_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-3	Persona diversa dal rispondente selezionato
PC180		<i>Motivo principale del cambio di abitazione</i>
	1	Motivi familiari
	2	Motivi di lavoro
	3	Motivi relativi agli studi
	4	Sfratto
	5	Mancato rinnovo del contratto d'affitto
	6	Desiderio di cambiare tenore di vita
	7	Motivi relativi all'alloggio
	8	Motivi relativi al vicinato
	9	Motivi finanziari
10	Altri motivi	
PC180_F	1	Variabile completata
	-1	Mancante
	-2	Non pertinente (PC170 = 2)
	-3	Persona diversa dal rispondente selezionato

REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione ERA/REC/SAF/09-2009 dell'Agenzia ferroviaria europea, trasmessa alla Commissione in data 18 settembre 2009, relativa a un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/49/CE fornisce un quadro per condizioni di parità per tutte le imprese ferroviarie, con l'applicazione degli stessi requisiti di certificazione della sicurezza in tutta l'Unione. Il metodo di sicurezza comune (CSM) ha lo scopo di fornire un quadro di riferimento perché le autorità nazionali preposte alla sicurezza armonizzino i loro criteri decisionali all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE.
- (2) È necessario stabilire un metodo con cui le autorità nazionali preposte alla sicurezza possano valutare l'adeguatezza dei processi sviluppati dalle imprese ferroviarie al fine di soddisfare i requisiti armonizzati per ottenere i certificati di sicurezza parte A emessi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e i certificati di sicurezza parte B emessi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE. È necessario definire i criteri rispetto ai quali deve essere eseguita la valutazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e stabilire le procedure da seguire.
- (3) Per quanto riguarda la conformità al requisito di sicurezza, secondo cui deve essere chiaramente definita la responsabilità della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria diversa dall'organismo incaricato della manutenzione di tutti i veicoli utilizzati nel suo funzionamento, deve, tramite accordi contrattuali

adeguati, come il contratto generale di utilizzo, garantire che per ogni veicolo vi sia un organismo incaricato della manutenzione che si assuma la responsabilità della manutenzione del veicolo in conformità all'articolo 14 bis della direttiva 2004/49/CE. Il contratto tra le parti deve indicare le informazioni che entrambi gli organismi devono scambiarsi per garantire il funzionamento sicuro dei veicoli.

- (4) Nella valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza di prodotti o servizi forniti da imprese appaltatrici o da fornitori di imprese ferroviarie, come l'offerta di servizi da parte di centri di formazione riconosciuti in conformità con la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità ⁽²⁾, le autorizzazioni o i certificati concessi alle imprese appaltatrici o ai fornitori conformemente alla relativa legislazione dell'Unione, possono essere considerati prove valide. Anche la certificazione di organismi incaricati della manutenzione in conformità all'articolo 14 bis della direttiva 2004/49/CE può essere considerata una prova valida. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione europea, i certificati forniti sulla base del memorandum d'intesa ⁽³⁾ relativo alla certificazione degli organismi incaricati della manutenzione firmato il 14 maggio 2009 possono essere considerati prove valide nella valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza pertinenti.
- (5) Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano la capacità di un'impresa ferroviaria di soddisfare tutti i requisiti richiesti per operare in generale e sulla rete specifica per la quale intende richiedere un certificato valutando il suo sistema di gestione della sicurezza al livello del sistema globale.
- (6) Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe stabilire disposizioni atte a esaminare se i risultati evidenziati nella domanda di un certificato di sicurezza vengano attuati nel funzionamento dopo il rilascio del certificato e se vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari in maniera continuativa, come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Ciò richiede pertanto lo sviluppo di un regime di vigilanza post concessione basato su alcuni principi fondamentali al fine di garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in ogni Stato membro.

⁽²⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

- (7) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per valutare la conformità ai requisiti nei certificati di sicurezza, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

Il metodo di sicurezza comune comprende:

- a) una procedura e criteri di valutazione delle domande da parte delle imprese ferroviarie per certificati di sicurezza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, come stabilito negli allegati I, II e III del presente regolamento;
- b) i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva 2004/49/CE dopo che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ha rilasciato il certificato, come stabilito nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione seguente: per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza.

Articolo 3

Procedure per la valutazione delle domande

1. Nell'esaminare le domande dei certificati di sicurezza parte A e parte B presentate dopo l'entrata in vigore del presente

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutarne la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento per i certificati di sicurezza rilasciati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE e quelli stabiliti nell'allegato III in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE. Tali criteri devono essere utilizzati anche in caso di rinnovo dei certificati di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE.

2. Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificheranno inoltre lo scambio di informazioni necessario a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, soprattutto negli ambiti relativi alla gestione della manutenzione.

3. Si presume che i prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori alle imprese ferroviarie siano conformi ai requisiti di sicurezza se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati in conformità con i relativi sistemi di certificazione stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, per la fornitura di tali prodotti e servizi.

Articolo 4

Supervisione

Dopo il rilascio di un certificato di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sorvegliano, per i certificati di sicurezza parte A e parte B, l'applicazione costante da parte delle imprese ferroviarie del loro sistema di gestione della sicurezza e applicano i principi di supervisione specificati nell'allegato IV.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Procedura di valutazione della conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza, che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

1. Le procedure che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza mette in atto per ricevere e valutare le domande e per rilasciare i certificati di sicurezza si basano sui seguenti principi.

a) Istituzione e revisione del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano processi strutturati e verificabili che devono essere realizzati da persone adeguatamente competenti, che controllano le domande in base ai criteri di valutazione per i sistemi di gestione della sicurezza indicati negli allegati II ed III. Registrano tutte le decisioni e le motivano. Il processo globale di valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza viene esaminato internamente periodicamente e migliorato continuamente per assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.

b) Qualità del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza controllano la qualità delle loro prestazioni nelle fasi principali del trattamento delle domande di certificati di sicurezza.

c) Ambito di valutazione

La valutazione viene eseguita a livello di sistema di gestione ed è orientata ai processi. Qualora l'esame riveli delle carenze, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può esercitare la propria discrezionalità e, a seconda della natura e della gravità della non conformità, evidenziare i punti da migliorare. Infine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esercita il proprio potere di respingere una domanda.

La valutazione deve essere:

— adeguata ai rischi, al carattere e all'entità delle operazioni del richiedente;

— basata sul giudizio in merito alla capacità generale dell'impresa ferroviaria di operare in condizioni di sicurezza, come descritto nel suo sistema di gestione della sicurezza.

d) Tempi per la valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza completano la valutazione entro i tempi stabiliti dall'articolo 12 della direttiva 2004/49/CE, garantendo al contempo che le prove fornite dal richiedente siano adeguatamente esaminate. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza informa le imprese ferroviarie delle problematiche di maggiore preoccupazione il più presto possibile durante la fase di valutazione.

e) Processo decisionale durante la valutazione

La decisione di accettare o respingere una domanda di certificato o autorizzazione di sicurezza si basa sulle prove fornite dal richiedente e sulla dimostrazione o meno della conformità ai requisiti pertinenti.

2. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la domanda di certificato di sicurezza è conforme al regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione ⁽¹⁾.

3. In particolare, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la sintesi allegata del manuale del sistema di gestione della sicurezza consente di elaborare un giudizio iniziale sulla qualità e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e decide in quali aree sono necessarie ulteriori informazioni. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può, nell'ambito di tale richiesta di informazioni, tentare di ottenere tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie ai fini della valutazione della domanda.

4. Nel rilasciare un certificato di sicurezza, la conformità del sistema di gestione della sicurezza del richiedente ai criteri di valutazione viene documentata in relazione ad ogni criterio di valutazione.

⁽¹⁾ GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.

5. Nell'individuare un punto dubbio o una possibile mancanza di conformità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza specifica e aiuta il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale scopo deve:
 - a) fare preciso riferimento ai criteri pertinenti e assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti individuati di non conformità;
 - b) individuare la parte pertinente dei regolamenti, norme e standard correlati;
 - c) indicare il motivo per cui non viene soddisfatto il criterio di valutazione;
 - d) concordare ulteriori impegni, informazioni e qualunque prova di supporto da fornire, come richiesto dal livello di dettaglio del criterio e specificare l'azione richiesta alla persona che ha presentato la domanda per rettificare la carenza e i tempi stabiliti per raggiungere la conformità;
 - e) specificare gli ambiti che potrebbero essere sottoposti a ulteriore esame tramite la supervisione, dopo il rilascio del certificato.
 6. Se un'impresa ferroviaria presenta una domanda di certificati di sicurezza parte A e parte B contemporaneamente, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza garantisce che venga rilasciato prima il certificato parte A o che vengano rilasciati entrambi i certificati insieme, come indicato nel regolamento (CE) n. 653/2007. Ciononostante, le autorità nazionali preposte alla sicurezza definiscono una procedura per la modalità di utilizzo del modulo di domanda (in particolare, la prima pagina per gli allegati) qualora venga presentata contemporaneamente una nuova domanda per entrambi i certificati.
 7. Le procedure generali istituite per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza valgono anche per le domande di certificati di sicurezza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.
 8. La valutazione da parte di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza di una domanda di certificato di sicurezza a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE riguarda soltanto la capacità dell'impresa ferroviaria di soddisfare i requisiti necessari a operare sulla rete specifica per la quale richiede un certificato, tramite le procedure definite per richiedere un certificato parte A.
 9. Tali criteri di valutazione si basano sulla dimostrazione che i risultati dell'applicazione delle procedure o dei processi per gestire il funzionamento su una rete specifica sono stati documentati e sul fatto che è stato assunto un impegno ad attuarle. Quindi, per verificare se sono stati soddisfatti i criteri, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può chiedere che l'impresa ferroviaria presenti un campione della documentazione che prevede di utilizzare.
 10. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza collaborano per risolvere le questioni relative alla non conformità ai criteri di valutazione parte B o per occuparsi delle interrogazioni concernenti la parte B della domanda. Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza che valuta una domanda parte B si mette in contatto con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che ha rilasciato la parte A per discutere e concordare le eventuali azioni che ciascuna dovrà intraprendere per assicurare la conformità ai criteri di valutazione della parte B.
-

ALLEGATO II

Criteria per valutare la conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza, che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE in relazione al sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, come descritto nell'articolo 9 e nell'allegato III della direttiva 2004/49/CE

- A. MISURE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER TUTTI I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA FERROVIARIA ⁽¹⁾
- A.1 Esistono procedure in atto per individuare i rischi connessi alle operazioni ferroviarie, compresi quelli derivanti direttamente dalle attività lavorative, dalla progettazione del lavoro o dal carico di lavoro e dalle attività di altre organizzazioni/personone.
- A.2 Esistono procedure in atto per elaborare e attuare misure di controllo del rischio.
- A.3 Esistono procedure in atto per controllare l'efficacia delle misure di controllo del rischio e per realizzare i cambiamenti, qualora richiesti.
- A.4 Esistono procedure in atto per individuare la necessità di collaborare con altri organismi (come il gestore dell'infrastruttura, l'impresa ferroviaria, il fabbricante, il fornitore di servizi di manutenzione, l'organismo incaricato della manutenzione, gli addetti alla manutenzione dei vagoni, il fornitore di servizi e l'ente appaltante), ove opportuno, su tematiche di intervento comune, che hanno la probabilità di influire sulla messa in atto di adeguate misure di controllo del rischio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2004/49/CE.
- A.5 Esistono procedure per la documentazione e la comunicazione concordate con gli organismi appropriati, compresa l'individuazione di ruoli e responsabilità di ogni organismo partecipante e le specifiche per lo scambio di informazioni.
- A.6 Esistono procedure per monitorare l'efficacia di queste disposizioni e ad attuare delle modifiche, ove necessario.
- B. CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALLA FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALI ⁽²⁾
- B.1 Esistono procedure per ricavare i requisiti/gli standard/i processi di manutenzione dai dati relativi alla sicurezza e dall'assegnazione di materiale rotabile.
- B.2 Esistono procedure per adattare gli intervalli di manutenzione secondo il tipo e l'entità del servizio effettuato e/o i dati ricavati dal materiale rotabile.
- B.3 Esistono procedure volte ad assicurare che la responsabilità della manutenzione sia chiaramente definita, a individuare le competenze richieste per i posti di manutenzione e ad assegnare livelli adeguati di responsabilità.
- B.4 Esistono procedure per raccogliere informazioni sulle disfunzioni e sui difetti derivanti dal funzionamento quotidiano e per segnalarle ai responsabili della manutenzione.
- B.5 Esistono procedure per individuare e segnalare i rischi derivanti dai difetti e dalle non conformità o dai malfunzionamenti legati alla costruzione durante il ciclo di vita alle parti interessate.
- B.6 Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati della manutenzione per garantire che soddisfino gli standard aziendali.
- C. CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALL'USO DI IMPRESE APPALTATRICI E CONTROLLO DEI FORNITORI ⁽³⁾
- C.1 Esistono procedure per verificare la competenza delle imprese appaltatrici (compresi i subappaltatori) e dei fornitori.
- C.2 Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati legati alla sicurezza di tutti i servizi appaltati e dei prodotti forniti dall'impresa appaltatrice o dal fornitore per garantire che siano conformi ai requisiti stabiliti nel contratto.

⁽¹⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽³⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

- C.3 Le responsabilità e le attività legate a problemi di sicurezza ferroviaria sono chiaramente definite, conosciute e assegnate tra le parti contraenti e tra tutte le altre parti interessate.
- C.4 Esistono procedure volte ad assicurare la tracciabilità di documenti e contratti relativi alla sicurezza.
- C.5 Esistono procedure atte a garantire che le attività legate alla sicurezza, compreso lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, siano effettuate dalle imprese appaltatrici o dal fornitore conformemente ai relativi requisiti stabiliti nel contratto.
- D. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ALTRE PARTI ESTERNE AL SISTEMA FERROVIARIO ⁽¹⁾
- D.1 Esistono procedure per identificare i rischi potenziali derivanti da parti esterne al sistema ferroviario, qualora opportuno e ragionevole.
- D.2 Esistono procedure per stabilire misure di controllo volte ad attenuare i rischi indicati al punto D1 per quanto riguarda le responsabilità del richiedente.
- D.3 Esistono procedure per controllare l'efficacia delle disposizioni indicate al punto D2 e per attuare le modifiche qualora opportuno.
- E. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- E.1 Esiste una descrizione dell'attività che chiarisce il tipo, l'entità e il rischio del funzionamento.
- E.2 Esiste una descrizione della struttura del sistema di gestione della sicurezza, compresa l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.
- E.3 Esiste una descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza richieste dall'articolo 9 della direttiva 2004/49/CE e dall'allegato III coerente con il tipo e l'entità dei servizi erogati.
- E.4 I processi critici per la sicurezza e i compiti attinenti al tipo di attività/servizio sono elencati e descritti brevemente.
- F. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ⁽²⁾
- F.1 Esiste una descrizione di come viene assicurato il coordinamento delle attività del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'organismo, in base a conoscenze comprovate e a una responsabilità principale a livello di gestione.
- F.2 Esistono procedure volte ad assicurare che il personale con responsabilità delegate all'interno dell'organismo abbia l'autorità, la competenza e le risorse adeguate per svolgere il proprio compito.
- F.3 Sono chiaramente definiti gli ambiti di responsabilità relativi alla sicurezza e la ripartizione delle responsabilità a funzioni specifiche ad essi associate, insieme alle relative interfacce.
- F.4 Esiste una procedura volta ad assicurare che i compiti correlati alla sicurezza siano chiaramente definiti e delegati al personale con competenze adeguate.
- G. ASSICURARE IL CONTROLLO DA PARTE DELLA GESTIONE A DIVERSI LIVELLI ⁽³⁾
- G.1 Esiste una descrizione di come vengono assegnate le responsabilità per ogni processo relativo alla sicurezza nell'ambito dell'organismo.
- G.2 Esiste una procedura per il controllo periodico dell'esecuzione dei compiti assicurato dalla catena di gestione, che deve intervenire se i compiti non vengono eseguiti correttamente.
- G.3 Esistono procedure per individuare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di gestione della sicurezza.

⁽¹⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽³⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

G.4 Esistono procedure per rendere le persone che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni.

G.5 Esistono procedure per assegnare risorse per svolgere i compiti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

H. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DEI LORO RAPPRESENTANTI A TUTTI I LIVELLI ⁽¹⁾

H.1 Esistono procedure in atto volte ad assicurare che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati per la definizione, la proposta, l'esame e lo sviluppo degli aspetti legati alla sicurezza delle procedure operative che possono coinvolgere il personale.

H.2 Il coinvolgimento del personale e gli accordi di consultazione sono documentati.

I. GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO COSTANTE ⁽²⁾

Esistono procedure in atto volte ad assicurare, ove ragionevolmente possibile, il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza; tali procedure includono:

- a) procedure per revisioni periodiche del sistema di gestione della sicurezza, in funzione delle esigenze;
- b) procedure per descrivere gli accordi relativi al controllo e all'analisi dei dati relativi alla sicurezza;
- c) procedure per descrivere come vengono rettificate le carenze individuate;
- d) procedure per descrivere l'attuazione di nuove regole di gestione della sicurezza basate sullo sviluppo e sulle lezioni apprese;
- e) procedure per descrivere come vengono utilizzati i risultati degli audit interni per perfezionare il sistema di gestione della sicurezza.

J. POLITICA DI SICUREZZA APPROVATA DAL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANISMO E COMUNICATA A TUTTO IL PERSONALE ⁽³⁾

Esiste un documento che descrive la politica di sicurezza dell'organismo e che:

- a) viene comunicato e reso disponibile a tutto il personale, ad esempio tramite l'intranet dell'organismo;
- b) è adeguato al tipo e all'entità del servizio;
- c) è approvato dal direttore generale dell'organismo.

K. OBIETTIVI DELL'ORGANISMO DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHÉ PIANI E PROCEDURE PER CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI ⁽⁴⁾

K.1 Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza pertinenti in conformità con il quadro giuridico ed esiste un documento che descrive tali obiettivi.

K.2 Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza rilevanti coerenti con il tipo e l'entità delle operazioni ferroviarie interessate e con i relativi rischi.

K.3 Esistono procedure destinate a valutare regolarmente le prestazioni generali della sicurezza in relazione agli obiettivi di sicurezza aziendali e a quelli stabiliti a livello di Stato membro.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽³⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera a).

⁽⁴⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera b).

- K.4 Esistono procedure in atto per controllare ed esaminare regolarmente gli accordi operativi:
- a) raccogliendo dati importanti sulla sicurezza per ricavare delle tendenze nelle prestazioni di sicurezza e valutare la conformità con gli obiettivi;
 - b) interpretare i dati importanti e attuare i cambiamenti necessari.
- K.5 Esistono procedure messe in atto dal gestore dell'infrastruttura per sviluppare piani e procedure destinati a raggiungere i suoi obiettivi.
- L. PROCEDURE ATTE A SODDISFARE GLI STANDARD TECNICI E OPERATIVI IN VIGORE, NUOVI E MODIFICATI O ALTRE PRESCRIZIONI ⁽¹⁾
- L.1 Per i requisiti relativi alla sicurezza attinenti al tipo e all'entità delle operazioni, esistono procedure atte a:
- a) individuare tali requisiti e aggiornare le relative procedure per rispecchiare i cambiamenti apportati agli stessi (gestione del controllo delle modifiche);
 - b) attuarli;
 - c) controllare la conformità agli stessi;
 - d) intervenire quando viene individuata la non conformità.
- L.2 Esistono procedure in atto per garantire che vengano impiegati il personale, le procedure, i documenti specifici, le attrezzature e il materiale rotabile adatti allo scopo prefissato.
- L.3 Il sistema di gestione della sicurezza ha procedure in atto per garantire che la manutenzione venga eseguita conformemente ai requisiti pertinenti.
- M. PROCEDURE E METODI DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO OGNIQUALVOLTA UN CAMBIAMENTO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO O L'IMPIEGO DI NUOVO MATERIALE COMPORTI NUOVI RISCHI PER L'INFRASTRUTTURA O PER LE OPERAZIONI ⁽²⁾
- M.1 Esistono procedure di gestione destinate a introdurre cambiamenti nelle apparecchiature, nelle procedure, nell'organismo, nel personale o nelle interfacce.
- M.2 Esistono procedure di valutazione del rischio per gestire i cambiamenti e per applicare il metodo comune di sicurezza alla valutazione del rischio e alla valutazione come stabilito nel regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione ⁽³⁾ ove necessario.
- M.3 L'impresa ferroviaria dispone di procedure in atto per utilizzare i risultati della valutazione del rischio in altri processi all'interno dell'organismo e per renderli visibili al personale interessato.
- N. OFFERTA DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI SISTEMI ATTI A GARANTIRE CHE IL PERSONALE MANTENGA LE PROPRIE COMPETENZE E CHE I COMPITI SIANO SVOLTI CONFORMEMENTE A TALI COMPETENZE ⁽⁴⁾
- N.1 Esiste un sistema di gestione delle competenze che comprende almeno:
- a) l'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste per i compiti correlati alla sicurezza;
 - b) principi di selezione (livello d'istruzione di base, attitudine mentale e idoneità fisica richiesti);
 - c) formazione iniziale e certificazione delle competenze e delle capacità acquisite;
 - d) formazione continua e aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità esistenti;
 - e) controlli periodici delle competenze ove opportuno;

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera c).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera d).

⁽³⁾ GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

⁽⁴⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera e).

- f) misure speciali in caso di incidenti/inconvenienti o di assenza prolungata dal lavoro, ove necessario/opportuno;
- g) formazione specifica sul sistema di gestione della sicurezza per il personale direttamente impegnato nel garantire che il sistema di gestione della sicurezza funzioni.

N.2 Esistono procedure all'interno del sistema di gestione delle competenze destinate a:

- a) l'individuazione dei posti che eseguono compiti di sicurezza;
- b) l'individuazione dei posti che comportano responsabilità nelle decisioni operative all'interno del sistema di gestione della sicurezza;
- c) il personale che abbia le conoscenze, le capacità e l'attitudine necessarie (mediche e psicologiche) adeguate ai loro compiti e periodicamente aggiornate;
- d) l'assegnazione del personale con le competenze adatte ai rispettivi compiti;
- e) il monitoraggio del modo in cui vengono eseguiti i compiti e attuazione delle azioni correttive ove necessario.

O. DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE UN LIVELLO SUFFICIENTE DI INFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E, SE DEL CASO, FRA GLI ORGANISMI CHE OPERANO SULLA STESSA INFRASTRUTTURA ⁽¹⁾

O.1 Esistono procedure volte ad assicurare che:

- a) il personale conosca e comprenda il sistema di gestione della sicurezza e le informazioni siano facilmente accessibili e
- b) la documentazione adeguata sul sistema di gestione della sicurezza venga fornita al personale responsabile della sicurezza.

O.2 Esistono procedure volte ad assicurare che:

- a) le principali informazioni operative siano pertinenti e valide;
- b) il personale sia informato della loro esistenza prima che vengano applicate;
- c) siano a disposizione del personale e ove necessario vengano distribuite ufficialmente delle copie.

O.3 Esistono disposizioni in atto per la condivisione di informazioni tra gli enti ferroviari.

P. PROCEDURE E FORMATI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SCELTA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ⁽²⁾

P.1 Esistono procedure volte ad assicurare che tutte le informazioni essenziali in materia di sicurezza siano esatte, complete, coerenti, facili da capire, adeguatamente aggiornate e debitamente documentate.

P.2 Esistono procedure per:

- a) organizzare, creare, distribuire e gestire il controllo delle modifiche apportate a tutta la documentazione essenziale in materia di sicurezza;
- b) ricevere, raccogliere e memorizzare tutte le documentazioni/informazioni essenziali su carta o tramite altri sistemi di registrazione.

P.3 Esiste una procedura per il controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera f).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera g).

- Q. PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE CHE GLI INCIDENTI, GLI INCONVENIENTI, I «QUASI INCIDENTI» ED ALTRI EVENTI PERICOLOSI SIANO SEGNALATI, INDAGATI E ANALIZZATI E CHE SIANO ADOTTATE LE NECESSARIE MISURE PREVENTIVE ⁽¹⁾
- Q.1 Esistono procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i “quasi incidenti” ed altri eventi pericolosi:
- a) vengano riferiti, registrati, studiati e analizzati;
 - b) vengano riferiti, ove necessario per la legislazione pertinente, agli organismi nazionali.
- Q.2 Esistono procedure volte a garantire che:
- a) vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo di indagine nazionale e delle indagini del settore/interne ove opportuno o richiesto;
 - b) vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, gli organismi incaricati della manutenzione e detentori dei veicoli.
- Q.3 Esistono procedure per informazioni pertinenti correlate all'indagine e alle cause di incidenti, inconvenienti, «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi da utilizzare per trarre insegnamenti e, ove necessario, adottare misure preventive.
- R. FORNITURA DI PIANI DI INTERVENTO, DI ALLARME ED INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA, CONCORDATI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI ⁽²⁾
- R.1 Un documento identifica tutti i tipi di emergenze, comprese condizioni operative degradate ed esistono procedure in atto per identificarne di nuove.
- R.2 Esistono procedure in atto volte ad assicurare che, per ogni tipo di emergenza individuato:
- a) sia possibile contattare rapidamente i servizi di soccorso;
 - b) i servizi di soccorso ricevano tutte le informazioni in anticipo, per preparare la loro risposta di emergenza, e al momento di un'emergenza.
- R.3 I ruoli e le responsabilità di tutte le parti sono individuati e precisati in un documento.
- R.4 Esistono piani d'azione, allarmi e informazioni, che comprendono:
- a) procedure per avvisare tutto il personale con responsabilità di gestione dell'emergenza;
 - b) disposizioni per comunicarli a tutte le parti, comprese le istruzioni di emergenza per i passeggeri;
 - c) disposizioni per contattare il personale competente immediatamente in modo da poter adottare le decisioni necessarie.
- R.5 Esiste un documento che descrive come sono stati assegnati i mezzi e le risorse e come sono stati individuati le esigenze di formazione.
- R.6 Esistono procedure in atto per ristabilire le condizioni operative normali appena possibile.
- R.7 Esistono procedure per verificare i piani d'emergenza in cooperazione con altre parti per formare il personale, testare le procedure, individuare i punti deboli e verificare come vengono gestite le possibili situazioni di emergenza.
- R.8 Esistono procedure per garantire che il personale competente incaricato (specialmente per quanto riguarda i servizi per le merci pericolose), in possesso di adeguate competenze linguistiche, possa essere contattato facilmente e immediatamente dal responsabile dell'infrastruttura.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera h).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera i).

- R.9 Esiste una procedura per contattare l'organismo incaricato della manutenzione o il detentore dei veicoli in caso di emergenza.
- S. DISPOSIZIONI PER AUDIT INTERNI REGOLARI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ⁽¹⁾
- S.1 Esiste un sistema di audit interno indipendente e imparziale che agisce in maniera trasparente.
- S.2 Esiste un programma di audit interni previsti che possono essere modificati secondo i risultati degli audit precedenti e il controllo delle prestazioni.
- S.3 Esistono procedure in atto volte a individuare e selezionare responsabili dell'audit adeguatamente competenti.
- S.4 Esistono procedure in atto per:
- a) analizzare e valutare i risultati degli audit,
 - b) consigliare misure di *follow-up*,
 - c) verificare l'efficacia delle misure,
 - d) documentare l'esecuzione e i risultati degli audit.
- S.5 Esistono procedure per garantire che i livelli più elevati della catena di gestione siano informati dei risultati degli audit e assumano la responsabilità generale dell'esecuzione di modifiche al sistema di gestione della sicurezza.
- S.6 Esiste un documento che illustra come vengono pianificati gli audit rispetto alle disposizioni di controllo periodiche per assicurare la conformità alle procedure e agli standard interni.
-

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera j).

ALLEGATO III

Criteria per valutare la conformità ai requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza che devono essere rilasciati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE**GENERALITÀ**

Viene descritto il servizio per il quale viene richiesto un certificato parte B e il modo in cui si applicano le procedure generiche dell'impresa ferroviaria elaborate a sostegno del proprio certificato rilasciato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE per sviluppare tutte le disposizioni (inclusa l'assegnazione delle risorse) messe in atto al fine di fornire il servizio.

A. CONFORMITÀ ALLE NORME SPECIFICHE DELLA RETE ⁽¹⁾

A.1 Esistono documenti che contengono risultati che dimostrano che sono stati considerati le regole e rischi specifici connessi al funzionamento sulla rete per la quale viene presentata una domanda parte B e per dimostrare che l'impresa ferroviaria può soddisfare qualunque norma specifica della rete e qualunque eccezione o deroga a tali norme.

A.2 Vengono individuate interfacce di rete con altre parti coinvolte nelle operazioni ferroviarie sulla rete interessata.

A.3 Esistono documenti che mostrano come l'impresa ferroviaria interagirà con il responsabile dell'infrastruttura per la rete e altre imprese ferroviarie che operano sulla rete, compresi i dettagli su come vengono condivise le informazioni.

A.4 Esistono documenti che indicano il modo in cui l'impresa ferroviaria si occuperà delle situazioni di emergenza, compreso il coordinamento con il responsabile dell'infrastruttura e le autorità pubbliche competenti.

A.5 Esistono documenti che individuano tutte le regole di indagine per ogni incidente/inconveniente specifico e che dimostrano che il richiedente è in grado di soddisfarle.

B. CONFORMITÀ AI REQUISITI SPECIFICI DELLA RETE PER LE COMPETENZE DEL PERSONALE ⁽²⁾

B.1 La documentazione dimostra che il sistema di gestione della sicurezza del richiedente contiene un sistema di gestione delle competenze atto a:

a) individuare le categorie del personale (assunto o a contratto) impegnato nella fornitura del servizio e

b) fornire personale competente per la rete interessata, soprattutto per il personale cui viene chiesto di svolgere vari compiti e di garantire la certificazione, se del caso.

B.2 La documentazione dimostra che esistono disposizioni per organizzare il lavoro giornaliero del personale al fine di garantire che vengano svolti i compiti relativi alla sicurezza e che al personale vengano assegnati compiti adatti.

B.3 La documentazione dimostra la capacità del richiedente di redigere i documenti da utilizzare nella formazione del personale e la sua capacità di garantire che i documenti siano esatti, vengano mantenuti aggiornati e siano formulati utilizzando un linguaggio e una terminologia compresi dal personale che deve utilizzarli.

C. CONFORMITÀ AI REQUISITI SPECIFICI DELLA RETE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE ROTABILE ⁽³⁾

C.1 Nella documentazione sono chiaramente indicati i tipi di materiale rotabile da usare sulla rete specifica e il tipo di operazioni da svolgere.

C.2 La documentazione sottolinea il modo in cui l'impresa ferroviaria soddisfa le restrizioni operative imposte al tipo di materiale rotabile utilizzato sulla rete.

⁽¹⁾ Allegato IV, primo trattino, della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Allegato IV, secondo trattino, della direttiva 2004/49/CE.

⁽³⁾ Allegato IV, terzo trattino, della direttiva 2004/49/CE.

- C.3 Nella documentazione, vengono individuati tutti i requisiti supplementari di manutenzione per la rete interessata e vengono messe in atto le disposizioni adeguate per la manutenzione.
- C.4 Nella documentazione, vengono individuati tutti i requisiti supplementari per gestire gli incidenti al materiale rotabile per la rete interessata e vengono istituite disposizioni adeguate.
-

ALLEGATO IV

Principi per la supervisione dopo il rilascio di un certificato parte A o parte B

1. L'approccio delle autorità nazionali preposte alla sicurezza alla supervisione della conformità delle imprese ferroviarie, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE si basa sui seguenti principi. Tali principi si applicano al quadro delle attività di supervisione nel complesso e ai casi individuali nell'ambito di tale quadro.
 2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di proporzionalità tra applicazione e rischio. L'azione intrapresa da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza per conseguire la conformità o portare i gestori dell'infrastruttura a rispondere del mancato adempimento dei propri obblighi giuridici deve essere proporzionata a qualsiasi eventuale rischio per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità, incluso qualsiasi danno effettivo o potenziale.
 3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di uniformità di approccio per assicurare che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotti un approccio simile in circostanze simili per ottenere fini simili.
 4. L'attività di supervisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve incentrarsi principalmente sulle attività che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o laddove i pericoli sono controllati meno bene. A tale scopo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dispone dei metodi e della capacità di valutare le prestazioni quotidiane in materia di sicurezza dell'impresa ferroviaria.
 5. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sulle priorità per utilizzare le proprie risorse efficacemente; la decisione sulle modalità migliori dovrebbe tuttavia spettare a ciascuna singola autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'azione deve concentrarsi su coloro che sono responsabili del rischio e sono nella posizione migliore per controllarlo.
 6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio della trasparenza per aiutare le imprese ferroviarie a comprendere che cosa ci si aspetta da loro (incluso ciò che dovrebbero o non dovrebbero fare) e cosa dovrebbero aspettarsi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
 7. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono responsabili delle proprie decisioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono pertanto disporre di politiche e principi in base ai quali possono essere valutati. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono anche disporre di una procedura di denuncia.
 8. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto accordi di cooperazione tra di loro al fine di condividere reciprocamente informazioni e di coordinare l'azione sulle violazioni. Ciò è particolarmente importante per i certificati di sicurezza parte B. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano accordi di cooperazione con altre autorità competenti al fine di condividere informazioni e di sviluppare approcci unificati in relazione a questioni che incidono sulla sicurezza delle ferrovie.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 1159/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2011 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2011 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (UE) n. 1258/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2010 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁽²⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2011.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2011 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2010.

(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti, su richiesta degli importatori interessati, siano autorizzate a prorogare di tre mesi, fino al 31 marzo 2012, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2011.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 19.12.2009, pag. 24.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2011, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2010.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2010 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dal 7 gennaio 2011 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
 - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2011.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3:

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Bielorussia	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	80 000
	3	Chilogrammi	5 000
	4	Pezzi	20 000
	5	Pezzi	15 000
	6	Pezzi	20 000
	7	Pezzi	20 000
	8	Pezzi	20 000
	15	Pezzi	17 000
	20	Chilogrammi	5 000
	21	Pezzi	5 000
	22	Chilogrammi	6 000
	24	Pezzi	5 000
	26/27	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	5 000
	67	Chilogrammi	3 000
	73	Pezzi	6 000
	115	Chilogrammi	20 000
117	Chilogrammi	30 000	
118	Chilogrammi	5 000	
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Paia	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
	87	Chilogrammi	8 000
	109	Chilogrammi	10 000
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4:

1. Austria

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1A-1011 Wien
Tel.: (43 1) 71100-0
Fax: (43 1) 71100-8386

2. Belgio

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitganstraat 50
B-1210 Brussel
Tel: + 32 (0) 2 277 67 13
Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Potentiel économique
Service Licences
Rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
Tél: + 32 (0) 2 277 67 13
Fax: + 32 (0) 2 277 50 63

3. Bulgaria

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Дирекция 'Регистриране, лицензиране и контрол'
ул. 'Славянска' № 8
1052 София
Тел.: +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 /
+359 29 40 7800
Факс: +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 /
+359 29 88 3654

4. Cipro

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Trade Department
6 Andrea Araouzou Str.
CY-1421 Nicosia
Tel: ++357 2 867100
Fax: ++357 2 375120

5. Repubblica ceca

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Tel: (420) 22490 7111
Fax: (420) 22421 2133

6. Danimarca

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinje Allé 17
DK - 2100 København
Tel.: (45) 35 46 60 30
Fax: (45) 35 46 60 29

7. Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EST-15072 Tallinn
Estonia
Tel.: (372) 6256 400
Fax: (372) 6313 660

8. Finlandia

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Tel.: (358 9) 61 41
Fax: (358 20) 492 2852

Tullstyrelsen
PB 512
FIN-00101 Helsingfors
Fax (358-20) 492 28 52

9. Francia

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»
Bureau «matériaux du futur et nouveaux procédés»
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
tel (+33) 1 53 44 90 26
Fax (33) 1 53 44 91 72

10. Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Str. 29-35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49 61 96) 908-0
Fax: (49 61 96) 908 800

11. Grecia

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής
Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30210) 328 6021-22
Fax: 210 328 60 94

12. Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Budapest
Németvölgyi út 37-39.
1124
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 1458 5503
Fax +36 1458 5814
E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13. Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment
Internal Market
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel.: (353 1) 631 21 21
Fax: (353 1) 631 28 26

14. Italia

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale
Divisione III - Politiche settoriali
Viale Boston, 25
I - 00144 Roma
Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198
Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636
E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15. Lettonia

Ekonomikas ministrija
Brivibas iela 55
LV-1519 Riga
Tel: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48
Fax: 00 371 672 808 82

16. Lituania

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Tel: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88
Fax: 00 370 5 262 39 74

17. Lussemburgo

Ministère de l'Economie et du Commerce
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel.: (352) 47 82 371
Fax: (352) 46 61 38

18. Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment
Commerce Department, Trade Services Directorate
Lascaris
Valletta LTV2000
Malta
Tel: 00 356 256 90 202
Fax: 00 356 212 37 112

19. Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane
centrale dienst voor in- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel.: (31 50) 52 32 600
Fax: (31 50) 52 32 210

20. Polonia

Ministerstwo Gospodarki
Pl.Trzech Krzyzy 3/5
PL-00-950 Warszawa
Tel: 0048/22/693 55 53
Fax: 0048/22/693 40 21

21. Portogallo

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo
Edifício da Alfândega
P-1149-060 LISBOA
Tel.: (351-1) 218 814 263
Fax: (351-1) 218 814 261
E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22. Romania

Ministerul Economiei
Comertului și Mediului de Afaceri
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod postal 010036
Tel: (40-21) 315.00.81
Fax: (40-21) 315.04.54
e-mail: clc@dce.gov.ro

23. Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR
Oddelenie licencií
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava
Tel: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119
Fax: 00 421 2 4342 3919

24. Slovenia

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
SLO-4270 Jesenice
Slovenija
Tel: +386(0)4/297 44 70
Fax: +386(0)4/297 44 72
E-mail: taric.cuje@gov.si

25. Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana nº 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74
Fax: (34 91) 349 38 31
e-mail: sgindustrial.sccc@comercio.mityc.es

26. Svezia

National Board of Trade (Kommerskollegium)
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tel.: (46 8) 690 48 00
Fax: (46 8) 30 67 59
e-mail: registrator@kommers.se

27. Regno Unito

Department for Business, Innovation and Skills
Import Licensing Branch
Queensway House – West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Tel.: (44-1642) 36 43 33
Fax: (44-1642) 36 42 69
E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

REGOLAMENTO (UE) N. 1160/2010 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2010****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto delle modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, che riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ⁽¹⁾

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2010	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto 5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate 5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		

⁽¹⁾ N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Federazione russa e Serbia (categorie da 1 a 161).

(1)	(2)	(3)	(4)
3	<p>Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia</p> <p>5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00</p>		
3 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00</p>		

GRUPPO I B

4	<p>Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia</p> <p>6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10</p>	6,48	154
5	<p>Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia</p> <p>ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99</p>	4,53	221
6	<p>Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "short" (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; Pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42</p>	1,76	568
7	<p>Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza</p> <p>6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00</p>	5,55	180
8	<p>Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo</p> <p>ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00</p>	4,60	217

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO II A			
9	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto diversa da quella a maglia 6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto 5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilico ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00		
32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili "tufted" di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali 5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone 6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90		
GRUPPO II B			
12	Calzemaglie (collants), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Slips, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	1,43	700
18	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia 6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90 Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia 6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia 6213 20 00 ex 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia 6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00 Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia 6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00	3,9	257

(1)	(2)	(3)	(4)
26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e "shorts" (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00	1,61	620
29	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia ex 6212 10 10 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzoncini e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88 6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90		
73	Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia 6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10		
77	Tute da sci, non a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
83	<p>Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75</p> <p>ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00</p>		

GRUPPO III A

33	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m</p> <p>5407 20 11</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili</p> <p>6305 32 19 6305 33 90</p>		
34	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m</p> <p>5407 20 19</p>		
35	<p>Tessuti di fibre sintetiche (continue), diversi da quelli per pneumatici della categoria 114</p> <p>5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
35 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
36	<p>Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114</p> <p>5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
36 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70</p>		
37	<p>Tessuti di fibre artificiali in fiocco</p> <p>5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70</p>		
37 a)	<p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
38 A	Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine 6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10		
38 B	Tendine, non a maglia ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		
40	Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro 5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto 5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00		
46	Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini 5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00		
47	Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto 5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90		
48	Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90		
49	Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00		
50	Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini 5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99		

(1)	(2)	(3)	(4)
51	Cotone, cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 00 10		
54	Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto 5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58 5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80		
60	Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati) 5606 00 91 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10 5807 10 90 Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00 Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00		
66	Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia 6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene 6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia 6108 11 00 6108 19 00	7,8	128
70	Calzemaglie (collants) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex) ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19 Calze da donna di fibre sintetiche ex 6115 10 90 6115 96 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slips da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	9,7	103

(1)	(2)	(3)	(4)
74	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; 6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90	1,54	650
75	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci 6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, non a maglia ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00		
88	Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90		
91	Tende 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo 5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91		

(1)	(2)	(3)	(4)
96	<p>Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate</p> <p>5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99</p>		
97	<p>Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi</p> <p>5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00</p>		
98	<p>Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97</p> <p>5609 00 00 5905 00 10</p>		
99	<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria</p> <p>5901 10 00 5901 90 00</p> <p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati</p> <p>5904 10 00 5904 90 00</p> <p>Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici</p> <p>5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90</p> <p>Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100</p> <p>5907 00 00</p>		
100	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica</p> <p>5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99</p>		
101	<p>Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche</p> <p>ex 5607 90 90</p>		
109	<p>Copertoni, vele, tende per l'esterno</p> <p>6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00</p>		
110	<p>Materassi pneumatici, tessuti</p> <p>6306 40 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende 6306 91 00 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00 ex 6307 90 99		
113	Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30		
118	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia 6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90		
120	Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia ex 6214 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche 5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		

(1)	(2)	(3)	(4)
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici e filati metallizzati 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80		
144	Feltri di peli grossolani ex 5602 10 38 ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
146 B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 00 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non "tufted" né "floccati" ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati</p> <p>ex 5003 00 00</p> <p>Lane, non cardate né pettinate</p> <p>5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00</p> <p>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati</p> <p>5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00</p> <p>Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati</p> <p>5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00</p> <p>Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani</p> <p>5104 00 00</p> <p>Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00</p> <p>Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca</p> <p>5305 00 00</p> <p>Cotone, non cardato né pettinato</p> <p>5201 00 10 5201 00 90</p> <p>Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00</p> <p>Canapa (<i>Cannabis sativa L.</i>), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5302 10 00 5302 90 00</p> <p>Abaca (canapa di Manila o "<i>Musa textilis Nee</i>"), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p> <p>Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5303 10 00 5303 90 00</p> <p>Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00		
159	Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00		

ALLEGATO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2010	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
163 ⁽¹⁾	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto 3005 90 31		

⁽¹⁾ Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.
2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')", comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2010	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	pezzi/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I			
ex 20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90 ex 6302 39 90		
ex 32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili "tufted" ex 5802 20 00 ex 5802 30 00		
ex 39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118 ex 6302 59 90 ex 6302 99 90		
GRUPPO II			
ex 12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè) ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00	24,3	41
ex 13	Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59
ex 14	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo ex 6210 20 00	0,72	1 389
ex 15	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00	0,84	1 190
ex 18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10		
ex 19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00	59	17

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo ex 6107 29 00 Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 39 00	3,9	257
ex 27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza ex 6104 59 00	2,6	385
ex 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia ex 6103 49 00 ex 6104 69 00	1,61	620
ex 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 ex 6212 10 90	18,2	55
ex 68	Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88 ex 6209 90 90		
ex 73	Tute sportive a maglia ex 6112 19 00	1,67	600
ex 78	Indumenti di tessuti delle voci 5903 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15 ex 6210 40 00 ex 6210 50 00		
ex 83	Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia ex 6112 20 00 ex 6113 00 90		

GRUPPO III A

ex 38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 99 90		
ex 40	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00		
ex 58	Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati ex 5701 90 10 ex 5701 90 90		
ex 59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 80		
ex 60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati ex 5805 00 00		
ex 61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91 ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10 ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ex 5808 10 00 ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90		
ex 63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00		
ex 65	Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00		
ex 66	Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00		

GRUPPO III B

ex 10	Guanti a maglia ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00	17 paia	59
ex 67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10		
ex 69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 19 00	7,8	128
ex 72	Costumi, mutandine e slip da bagno ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00	9,7	103
ex 75	Vestiti, completi e insieme a maglia, per uomo o ragazzo ex 6103 10 90 ex 6103 29 00	0,80	1 250
ex 85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159 ex 6215 90 00	17,9	56
ex 86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00	8,8	114
ex 87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 90 ex 6216 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bebé"), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00		
ex 91	Tende ex 6306 29 00		
ex 94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00		
ex 95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91		
ex 97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00		
ex 98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 ex 5609 00 00 ex 5905 00 10		
ex 99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria ex 5901 10 00 ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00 ex 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100 ex 5907 00 00		
ex 100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99		
ex 109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00 ex 6306 30 00		
ex 110	Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 40 00		
ex 111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende ex 6306 99 00		
ex 112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114 ex 6307 20 00 ex 6307 90 99		
ex 113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136 ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 11 ex 5911 32 19 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90		
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136 A	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti 5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90		
136 B	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80		
144	Feltri di peli grossolani ex 5602 10 38 ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 00 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "flocati" ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati ex 5003 00 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00</p> <p>Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca 5305 00 00</p> <p>Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90</p> <p>Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00</p> <p>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00</p> <p>Abaca (canapa di Manila o "<i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00</p> <p>luta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 5303 90 00</p> <p>Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00</p>		
156	<p>Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90</p>		
157	<p>Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00</p>		
159	<p>Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00</p> <p>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00</p> <p>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00</p>		
160	<p>Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00</p>		
161	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00»</p>		

REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata il 29 dicembre 2008 dal Laboratoire Vie et Santé, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti di Catalgine® bouffées de chaleur sulla riduzione della frequenza delle vampate di calore (domanda n. EFSA-Q-2009-00852) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Contribuisce a ridurre la frequenza delle vampate di calore».
- (6) Il 13 gennaio 2010, la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo

il quale i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Catalgine® bouffées de chaleur e gli effetti indicati. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

- (7) Alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 si applicano le misure transitorie stabilite dall'articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento solo se esse sono conformi alle condizioni ivi enunciate, tra cui quella della conformità allo stesso regolamento. Quanto all'indicazione oggetto del presente regolamento, l'Autorità ha concluso che non è stato possibile stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo dell'alimento in questione e l'effetto indicato; pertanto, non essendo l'indicazione conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006, non si applica ad essa il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento. È previsto un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Può tuttavia continuare ad essere impiegata per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2010; 8(1):1422.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda - Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Rif. del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5 - indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una domanda di protezione di dati riservati	Catalgine® bouffées de chaleur	Contribuisce a ridurre la frequenza delle vampate di calore	Q-2009-00852

REGOLAMENTO (UE) N. 1162/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità».
- (3) Al ricevimento della domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) I due pareri oggetto del presente regolamento riguardano domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute che si riferiscono alla salute e allo sviluppo dei bambini, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (6) In seguito alla domanda di Danone Baby Nutrition, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata chiamata a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Immunofortis® sul sistema immunitario dei bambini (domanda n. EFSA-Q-2008-106) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Immunofortis® per rafforzare naturalmente il sistema immunitario del vostro bambino».
- (7) In base ai dati presentati, nel suo parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 4 febbraio 2010, l'Autorità ha concluso che le informazioni disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa e effetto tra il consumo di Immunofortis® e l'effetto indicato. Di conseguenza, l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (8) In seguito alla domanda di Vifor Pharma (Potters), presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata chiamata a esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Eye qTM sulla memoria di lavoro (domanda n. EFSA-Q-2009-00485) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Eye qTM (una combinazione unica di PUFA omega-3 e omega-6 a elevata concentrazione di EPA/DHA/GLA) fornisce le sostanze nutrienti essenziali che contribuiscono a migliorare la memoria di lavoro nei bambini». Le abbreviazioni utilizzate dal richiedente si riferiscono nell'ordine agli acidi grassi polinsaturi (PUFA), all'acido eicosapentaenoico (EPA), all'acido docosaesaenoico (DHA) e all'acido gamma-linolenico (GLA).
- (9) In base ai dati presentati, nel suo parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 4 marzo 2010, l'Autorità ha concluso che le informazioni disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa e effetto tra l'assunzione di Eye qTM e l'effetto indicato. Di conseguenza, l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (10) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, purché la domanda sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Tuttavia, poiché la domanda relativa all'indicazione sulla salute dell'Eye qTM non è stata presentata entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza è opportuno concedere un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2010) 8(2):1430.⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2010) 8(3):1516.

- (11) Nello stabilire le misure di cui al presente regolamento è stato tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione secondo quanto prevede l'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco dell'UE delle indicazioni consentite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Immunofortis®	Immunofortis® per rafforzare naturalmente il sistema immunitario del vostro bambino	Q-2008-106
Indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Eye q™	Eye q™ (una combinazione unica di PUFA omega-3 e omega-6 a elevata concentrazione di EPA/DHA/GLA) fornisce le sostanze nutritive essenziali che contribuiscono a migliorare la memoria di lavoro nei bambini	Q-2009-00485

REGOLAMENTO (UE) N. 1163/2010 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Agneau du Périgord (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Agneau du Périgord», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 112 dell'1.5.2010, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1 – Carni (e frattaglie) fresche

FRANCIA

Agneau du Périgord (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1164/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata ai sensi (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU C 73 del 23.3.2010, pag. 42.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1165/2010 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salzwedeler Baumkuchen (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Salzwedeler Baumkuchen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 95 del 15.4.2010, pag. 29.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

GERMANIA

Salzwedeler Baumkuchen (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 138/2001 ⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

- (2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 70 del 19.3.2010, pag. 31.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Agnello di Sardegna (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1167/2010 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2010****recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Modena (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

(2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 72 del 20.3.2010, pag. 20.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Prosciutto di Modena (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2010 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	62,5
	MA	74,9
	MK	66,1
	TR	131,9
	ZZ	83,9
0707 00 05	EG	150,8
	TR	114,3
	ZZ	132,6
0709 90 70	MA	95,4
	TR	135,1
	ZZ	115,3
0805 10 20	AR	50,8
	BR	52,6
	CL	87,6
	MA	61,3
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	58,0
	ZA	51,3
	ZW	48,4
	ZZ	57,3
0805 20 10	MA	66,9
	ZZ	66,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	71,2
	TR	68,3
	ZZ	69,8
0805 50 10	TR	64,6
	ZZ	64,6
0808 10 80	AU	187,9
	CA	105,7
	CN	95,3
	MK	26,7
	NZ	98,3
	US	113,0
	ZA	120,1
ZZ	106,7	
0808 20 50	CN	117,2
	US	128,4
	ZA	143,3
	ZZ	129,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT